

Credere Oggi

RIVISTA BIMESTRALE
DI DIVULGAZIONE
TEOLOGICA


261
3/24

Quando
la giustizia rigenera

ITINERARI DI CRESCITA

Educare i giovani è ancora possibile? Iperconnessi, bisognosi di soddisfazioni, desiderosi di apprendere nuovi *skills*, ma, al contempo, mentalmente fragili, talvolta chiusi al dialogo, spesso in rotta di collisione col mondo degli adulti. Il volume (raccolge gli esiti di una Giornata di studio svoltasi a Molfetta nel 2023) cerca di trovare riposte (relazioni di M.R. Parsi e G. Del Missier) per una prassi che sappia confrontarsi con la complessità del reale.

ROBERTO MASSARO è docente di teologia morale e bioetica presso la Facoltà Teologica Pugliese (Molfetta - Bari) e la Pontificia Università Urbaniana (Roma). Oltre ad articoli e contributi in miscelanee, ha pubblicato con EMP *Si può vivere senza eros?* (2021).



pp. 160 - € 15,00



pp. 160 - € 15,00

Chi è lo Spirito? Come lo incontro? Cosa può fare nella mia vita? A queste e altre domande risponde l'autore cercando, in modo creativo, di raccontare l'azione dello Spirito Santo nella vita del credente. Attraverso alcune "parole" nelle quali lo Spirito opera, scopre curiosi spazi e luoghi ove si lascia trovare. Il linguaggio semplice e quotidiano ne fa uno strumento adatto a tutti, anche a catechisti, formatori, genitori e presbiteri che provano a raccontarlo.

LUCA VITALI, prete della Comunità di Villaregia (Porto Viro [RO]), già missionario in Brasile, è scrittore e teologo che da oltre vent'anni anima percorsi di comunione missionaria. Con l'EMP ha pubblicato (con Andrea Dani) *Preghiera e senso della vita. Parole, spazi, figure di un legame* (2023).

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Edizioni Messaggero Padova - via Orto Botanico, 11 • 35123 Padova

numero verde 800-019591

e-mail: emp@santantonio.org • www.edizionimessaggero.it



Credere Oggi

Anno XLIV, n. 3
MAGGIO - GIUGNO
261

Quando la giustizia rigenera

<i>Editoriale: Cercare giustizia</i>	3-9
ANTONIO AUTIERO Strutture di ingiustizia: economia, lavoro, diritti	11-25
DONATELLA PAGLIACCI Fondare la giustizia riparativa	27-40
GUIDO BERTAGNA Per una giustizia che rigenera: una lettura di Ger 2,1-37	41-56
MARINETTA CANNITO Restorative justice: cornice concettuale e indicazioni per la prassi	57-73
ROBERTO OLIVA Riparatrice di brecce o struttura di inequità?	74-84
DONATA HORAK Quale giustizia persegue il diritto penale canonico?	85-98
SERENA NOCETI - RAFAEL LUCIANI Divenire una chiesa sinodale: tensioni, conflitti, consensus	99-120
FULVIO FERRARIO La grazia non è per l'ingiustizia	121-133
SIMONE MORANDINI Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace	134-147
ANDREA BIGALLI La giustizia educa al futuro. A partire dal cinema di Ken Loach	148-161
<i>Documentazione: I principi sulla giustizia di genere del Consiglio ecumenico delle chiese</i> (Letizia Tomassone)	163-169
<i>Invito alla lettura</i> (Donata Horak)	170-175
<i>In libreria</i>	176-187

Con licenza del superiore religioso.

Giudizi e opinioni espressi negli articoli editi rispecchiano unicamente il pensiero dei rispettivi autori.

Direzione - Redazione - Amministrazione

Messaggero di S. Antonio - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova

tel. 049 8225850 - fax 049 8225688 - c.c.p. 14283352

sito: <https://www.edizionimessaggero.it/rivista/credere-oggi-1.html>

e-mail: credere@santantonio.org

Direttore responsabile: Massimiliano Patassini

Direttore di testata: Simone Morandini (direttore.credereoggi@santantonio.org)

Segreteria di redazione: Damiano Passarin (d.passarin@santantonio.org)

Consiglio di redazione: Duilio Albarello, Anna Morena Baldacci, Gilberto Depeder, Italo De Sandre, Paolo Floretta, Donata Horak, Jean Paul Lieggi, Roberto Massaro, Serena Noceti, Enzo Pace, Riccardo Saccenti, Martino Signoretto, Oliviero Svanera, Alberto Vela

Grafica e copertina: Lorenzo Celeghin

Abbonamento cartaceo + digitale per il 2024

Annuale (6 fascicoli): € 37,00 (ITALIA) - € 48,00 (ESTERO)

Una copia (anche arretrata): € 9,50 (ITALIA) - € 11,50 (ESTERO)

Annata arretrata: € 47,00 (ITALIA) - € 57,00 (ESTERO)

Abbonamento solo digitale per il 2024

Annuale (6 fascicoli): € 35,00

Una copia (anche arretrata): € 8,00

Annata arretrata: € 45,00

IBAN: IT49B0501812101000015111107

BIC SWIFT: ETICIT22XXX

Intestato a: P.I.S.A.P. F.M.C. Messaggero di sant'Antonio Editrice
via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova (PD)

Ufficio abbonamenti: tel. 049 8225777 - numero verde 800-019591

ISSN 1123-3281

ISBN 978-88-250-5850-5

ISBN 978-88-250-5851-2 (PDF)

ISBN 978-88-250-5852-9 (EPUB)

Copyright © 2024 by P.I.S.A.P. F.M.C.

MESSAGGERO DI S. ANTONIO-EDITRICE

Basilica del Santo - Via Orto Botanico, 11 - 35123 Padova

Direttore generale: Giancarlo Zamengo

Direttore editoriale: Massimiliano Patassini

Autorizzazione del tribunale di Padova n. 660 del 30 giugno 1980

Finito di stampare nel mese di aprile 2024

Mediagraf - Noventa Padovana, Padova

Questo periodico è associato all'Uspi
(Unione Stampa Periodica Italiana)



EDITORIALE

Cercare giustizia

In molti modi la parola «giustizia» caratterizza l'immaginario biblico; basti pensare al forte imperativo rivolto da Gesù ai suoi discepoli: «Cercate [...] il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33), o al nome con cui Geremia promette si potrà chiamare Dio: «Signore-nostra-giustizia» (Ger 23,6). A lui si indirizzano, del resto, molti salmi, perché faccia giustizia a chi si trova oppresso e perseguitato (cf. Sal 43,1). Sono espressioni spesso richiamate dall'appassionata riflessione dei teologi latinoamericani della liberazione, ma che sono centrali anche in altre espressioni di teologia pubblica¹. Né si potrebbe dimenticare quanto centrale sia la considerazione della «giustizia di Dio» e del suo significato per il credente in quella traiettoria che da Paolo e Agostino giunge fino Lutero e oltre: essa risuona nel bel contributo di FULVIO FERRARIO in questo numero (La grazia non è per l'ingiustizia), ma si rivela centrale anche in importanti recenti dialoghi ecumenici.

La potenza di tale orizzonte biblico andrà tenuta presente anche quando guardiamo al ruolo chiave che la stessa parola ha assunto nella

¹ Una ricca documentazione in F. SCARAMUZZI, *Esplorazione teologica. Teologia pubblica e teologia fondamentale a confronto*, Edizioni Padre Pio da Pietralcina, San Giovanni Rotondo (FG) 2023.

modernità, il tempo in cui siamo passati da una società costitutivamente diseguale all'emergere di un'attenzione per la dignità di ogni persona, cui va resa giustizia². Il Novecento è stato, in particolare, illuminato da un termine nel quale tanti uomini e tante donne hanno dato espressione a grida di lotta e di speranza.

Anche oggi, del resto, lo pronunciano con passione i molti che denunciano l'«inequità»³ di una economia drammaticamente asimmetrica e che cercano alternative ad essa. Vi si rifà pure l'indignazione di chi vede violato l'essere di uomini e donne e rivendica un trattamento diverso. Si pensi in tal senso al cinema di Ken Loach (a partire dal quale riflette efficacemente ANDREA BIGALLI: La giustizia educa al futuro. A partire dal cinema di Ken Loach), che ne ha offerto, e tuttora ne offre, icone sempre nuove.

Giustizia e diritti

Il linguaggio dei diritti umani ha offerto una grammatica efficace e sempre più ampia per dar voce a tali sentimenti morali, ma anche uno strumento incisivo per dar loro corpo in azioni politiche e giuridiche. Il loro ambito di applicazione si è, tra l'altro, progressivamente esteso in un percorso che ci fa oggi parlare di diverse generazioni di diritti: non solo diritti di libertà, né soltanto giustizia economico-sociale, ma anche – per citare due esempi rilevanti – giustizia di genere e intergenerazionale (con un'attenzione particolare per la sua declinazione ambientale

² Rimandiamo al denso A. GRILLO, *Iniziati al nascere e al morire. Le forme dell'identità di soglia e la liturgia come «medium»*, in «CrederOggi» 44 (2/2024) n. 260, 49-62.

³ Il termine, che di per sé non appartiene alla lingua italiana, è spesso intenzionalmente utilizzato dall'attuale pontefice, ad esempio, in FRANCESCO, Lettera enciclica *Laudato si'* (24 maggio 2015), nn. 30, 36, 48, 51, 158.

e specificamente climatica). Emerge così pure una costitutiva relazione della giustizia con la salvaguardia del creato e la pace (si veda in tal senso l'intervento di SIMONE MORANDINI: Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace), cui anche il cammino ecumenico ha più volte richiamato; papa Francesco ha indicato in tale plesso una componente imprescindibile di un'ecologia integrale.

Proprio tale ampiezza di orizzonte, che estende la portata delle nozioni legate alla giustizia ad ambiti diversi, evidenzia però al contempo anche tutta la difficoltà di articolarne le varie dimensioni. La stessa percezione di un'ingiustizia strutturale che interessa anche le società complesse – nota l'intervento di ANTONIO AUTIERO: Strutture di ingiustizia: economia, lavoro, diritti – rende più difficile rispondere alla domanda: chi è responsabile per essa? A chi compete l'obbligo morale e giuridico di farvi fronte? E come rapportare tra loro le diverse componenti della giustizia, quando tra di esse si manifestano conflitti? Una varietà di interrogativi, così come diverse sono state le indicazioni proposte nell'ultimo mezzo secolo per farvi fronte. Si pensi ai «principi di giustizia» elaborati da John Rawls (1921-2002)⁴ o alle «sfere di giustizia» esplorate da Michael Walzer⁵. Uno sguardo penetrante in tal senso viene anche da Paul Ricoeur (1913-2005)⁶, cui si rifà ampiamente anche il bel testo di DONATELLA PAGLIACCI in questo fascicolo (Fondare la giustizia ripartiva), nel cogliere il nesso tra giustizia e riconoscimento.

Tra le istanze progressivamente emerse in tale dibattito, da sottolineare quella di una ricollocazione della giustizia entro un contesto di

⁴ Cf. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2017⁴ (or. 1971).

⁵ M. WALZER, *Sfere di giustizia*, Laterza, Roma - Bari 2008 (or. 1984).

⁶ P. RICOEUR, *Il giusto*, 2 voll., Effatà, Cantalupa (TO) 2005 e 2007 (or. 1995 e 2001).

relazione interpersonale. L'esigenza è quella di superare l'associazione del termine a una prospettiva «in terza persona», che mira in primo luogo alla delineazione di un impersonale ordine giusto e alla sua tutela contro le violazioni, per privilegiare piuttosto l'attenzione ai soggetti direttamente coinvolti. Già abbiamo segnalato l'interrogativo: «Chi è responsabile?», ma anche altri emergono con forza in tale orizzonte: come rendere davvero giustizia alle vittime, aldilà del mero risarcimento del danno patito? e, d'altra parte, come attivare pratiche di giustizia che generino vita buona, senza limitarsi alla punizione di chi ha determinato i danni?

Nella chiesa

*Ai passaggi appena accennati, e ai relativi interrogativi, ha pure corrisposto un percorso che ha profondamente interpellato il mondo ecclesiale, secondo una varietà di prospettive. Da un lato, si può ricordare, infatti, come il riferimento alla giustizia sia ormai tradizionale in quella dottrina sociale della chiesa cattolica, che, a partire dall'enciclica *Pacem in terris* (11 aprile 1963) di papa Giovanni XXIII, ha progressivamente fatto proprio anche il linguaggio dei diritti. Dall'altro, è impossibile non rilevare come gli interrogativi divengano assai più problematici quando si indirizzano alla stessa comunità ecclesiale.*

Come valorizzare davvero l'eguaglianza battesimale, superando definitivamente una cultura clericale che ancora appare talvolta ispirata dal medievale riferimento a duo genera christianorum⁷? E come darvi corpo in una prassi di sinodalità, che esprima una giustizia della parola e che a tutti e tutte riconosca il diritto di esprimerla e di

⁷ Si vedano in tal senso le prospettive di cambiamento disegnate nella monografia *Preti: ministero in transizione*, in «CredereOggi» 44 (1/2024) n. 259.

vederla ascoltata anche in ordine alla risoluzione dei conflitti, secondo le prospettive delineate nel testo di SERENA NOCETI e RAFAEL LUCIANI (Divenire una chiesa sinodale: tensioni, conflitti, consensus)? Ma soprattutto, come far efficacemente fronte a quelle drammatiche espressioni di ingiustizia che sono le diverse forme di abuso venute alla luce in questi ultimi anni? Domande che non da ieri risuonano con forza anche nello spazio pubblico. L'assenza di risposte di pari forza sarebbe certo un grave vulnus alla testimonianza che la stessa chiesa rende al Vangelo di giustizia. L'articolo di ROBERTO OLIVA (Riparatrice di brecce o struttura di inequità?) riflette efficacemente su tali tematiche, mentre LETIZIA TOMASSONE presenta nella DOCUMENTAZIONE l'importante testo del «World Council of Churches» sulla giustizia di genere che guarda in tale direzione (I principi sulla giustizia di genere del Consiglio ecumenico delle chiese).

Merita, però, un'attenzione particolare il contributo di DONATA HORAK (Quale giustizia persegue il diritto penale canonico?). Ella, che ha curato anche l'intero fascicolo, segnala il ruolo strategico del diritto canonico in tale ambito per la chiesa cattolica, ma anche alcune aporie che sembrano emergere da quell'aggiornamento che si è reso necessario proprio per far fronte alle sfide degli ultimi decenni. Il giusto e necessario intento di proteggere le vittime e di evitare il ripetersi di azioni perverse e distruttive sembra, infatti, tradursi nella messa in opera di un rigore della punizione, che non sa valorizzare altre possibilità.

Altre vie

È in un contesto ricco di domande, dunque, che questo numero di «CredereOggi» mette a fuoco quella prospettiva che viene oggi definita: Giustizia rigenerativa o Giustizia riparativa, efficacemente presentata nell'importante contributo di MARINETTA CANNITO (Restorative ju-

stice: cornice concettuale e indicazioni per la prassi). *Se la seconda espressione è la più diffusa anche nel contesto italiano, la prima evoca un orizzonte di significato forse di maggior rilievo. Le pratiche e le forme ispirate da tale prospettiva, infatti, mirano ad attivare rapporti, a generare dinamiche di reciproco riconoscimento, a promuovere assunzioni di responsabilità. Si tratta, cioè, di pratiche che nei confronti del reo non attivano solo la punizione, ma mirano a coinvolgerlo in una ritessitura generativa di relazioni, che renda al contempo giustizia alle vittime nel loro vissuto. Vi trova espressione una comprensione della giustizia intesa in un senso dinamico e trasformativo, corrispondente, tra l'altro, a una dimensione significativa della testimonianza biblica. Ne troviamo traccia nella bella rilettura di Ger 2 condotta da GUIDO BERTAGNA («Perciò vi accuso» (Ger 2,9). Per una giustizia che rigenera: una lettura di Ger 2,1-37): ne emerge il volto di un Dio che non mira tanto a condannare e punire la colpa del suo popolo, ma a superarla, in una ritrovata inedita relazione.*

La prospettiva è, dunque, quella di disegnare una giustizia trasformativa e non vendicativa, che tenda a realizzare ordini più giusti, e non solo a tappare le falle e le fratture dopo che si sono realizzate; una giustizia tesa a generare e ri-generare, sempre e di nuovo, la vita civile oltre le lacerazioni che troppo spesso la spezzano.

Il riferimento a esperienze già sperimentate invita a esplorare in modo più approfondito le potenzialità di tale orizzonte. Ma viene anche da chiedersi se e come sia possibile attivare analoghi paradigmi di rigenerazione anche in quelle relazioni tra popoli e nazioni, che troppo spesso vedono eventi e ferite del passato pesare come macigni sul presente, impedendo percorsi di pace. È la domanda posta molte volte da Johann Baptist Metz (1928-2019): come raccogliere i vissuti di sofferenza entro una memoria abitata dalla misericordia? Come rendere possibili cammini rinnovati, e magari persino speranze di futuro condiviso, tra chi al presente vive l'inimicizia e il reciproco rancore? E

in particolare Metz si chiede: come può contribuire a una tale cultura di riconciliazione la memoria passionis Iesu Christi?

Insomma, è ancora su domande che apre la prospettiva esplorata da questo numero di «CredereOggi»: è possibile una giustizia che generi nuove narrazioni condivise, che modifichi quei “campi di forza” storici e culturali che spesso plasmano in profondità le esistenze delle persone? Una giustizia che non sia solo punizione per chi è ingiusto, ma anche aiuto a essere più giusti? L'INVITO ALLA LETTURA, curato sempre da DONATA HORAK, offre strumenti e materiali per cercare ulteriori risposte a tali domande. I testi presentati nella sezione In libreria spiegano, infine, prospettive ulteriori, per una riflessione teologica che sempre esplora nuovi orizzonti.

SIMONE MORANDINI



IL PROSSIMO FASCICOLO N. 262

CredereOggi

(n. 4 – luglio - agosto 2024)

Avrà come tema

Il *Canto delle creature*, 800 anni dopo


Con studi di: FELICE ACCROCCA - MARCO BARTOLI - GIUSEPPE BUFFON - MARCO CAMPEDELLI

MARZIA GESCHIA - ALFONSO MARINI - PIETRO MESSA - GIULIO MICHELINI - LORENZO RANIERO

TOMASO SUBINI - TECLÉ VETRALI.

Chi non conosce il Canto delle creature o Canto di Frate Sole (1224)? Composto 800 anni fa da san Francesco, è la prima poesia/preghiera che loda Dio per se stesso e per tutto quanto ha creato. Sgorge da una vita riconciliata con Dio e da vivere in stretta fraternità e sororità con tutto: l'umano e l'oltre. Si va al cuore di un'esperienza di vita che ha qualcosa da dire al nostro tempo, che ci costringe a guardare noi e il mondo in modo diverso...

PENSAVAMO CHE FOSSE **AMORE**



pp. 278 - € 28,00

Troppo violenza nell'amore, bisogna intervenire! Cosa si può fare quando ci si accorge di essere all'interno di una relazione violenta o lo è qualcuno che ci è vicino? Riconoscere la violenza è fondamentale dal momento che consente di identificarla e darle un nome. È difficile parlare di questo vissuto, ma *la comunità cristiana non può starsene alla finestra*: il cambiamento è possibile attraverso l'aiuto della rete di amici, fratelli e sorelle nella fede.

DOMENICO CRAVERO, parroco e ricercatore, psicologo e psicoterapeuta, ha fondato una decina di comunità terapeutiche e avviato imprese sociali e progetti di promozione rivolti agli adolescenti e alle loro famiglie. Laureato in filosofia (indirizzo psicosociale) e in scienze politiche (indirizzo sociale), si è poi specializzato in terapia sistemica familiare. È autore di numerose pubblicazioni presso l'EMP ed altre editrici.

PER INFORMAZIONI E ABBONAMENTI

Edizioni Messaggero Padova • via Orto Botanico, 11 • 35123 Padova
numero verde 800-019591
e-mail: emp@santantonio.org • www.edizionimessaggero.it

 EDIZIONI
MESSAGGERO
PADOVA

Questo libro nasce dall'ascolto nei percorsi di psicoterapia e negli incontri formativi degli adulti. Nel tempo della complessità, dove ci sono più possibilità di esperienza di quante si possano attualizzare, e della contingenza, dove tutto potrebbe sempre essere diverso, *l'amore ha bisogno di un ripensamento delle sue stesse basi*. Perché? Perché è difficile saper cogliere la sensibilità che emerge dalla sensorialità. Il significato della sessualità, cioè, non è ancora adeguatamente compreso. Una criticità che spesso degenera in violenza. Siamo ancora capaci di amare? Si può imparare ad amare? Come svincolare l'amore dalla violenza che lo sta corrompendo? Quali possibili percorsi per maturare affettività e sessualità adulte? Perché la sessualità è diventata la chiave dell'identità individuale e perché è così importante oggi?

Restorative Justice: cornice concettuale e indicazioni per la prassi

Marinetta Cannito *

*Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi,
altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri
e si spande, e gli otri vanno perduti.
Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi
(Lc 5,37-38).*

Sono trascorsi cinquant'anni da quando la *Restorative Justice* è apparsa per la prima volta in Canada, sotto forma di progetto sperimentale. Realizzato in collaborazione con un comitato delle comunità di fede evangeliche mennonite da anni impegnate nella

* Studiosa, formatrice e operatrice nei campi della Trasformazione dei Conflitti e della *Restorative Justice* (marinetta@msn.com).

ricerca di una giustizia sociale nonviolenta¹, quel progetto dette subito il via ad altre pratiche sperimentali negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e Australia.

Col passare del tempo e sulla scia di un ampio movimento di denuncia delle carenze del sistema penale occidentale, il concetto di *Restorative Justice* ha preso vita in tutti i continenti, esprimendosi con diversi nomi e attraverso varie prassi che rispecchiano i contesti culturali, giuridici e politici in cui si è sviluppata.

Affermatasi sia in alternativa al sistema giudiziario penale sia ad esso parallela, in alcuni contesti intrecciandosi a modelli di giustizia comunitaria delle popolazioni indigene, oggi rappresenta una delle forze portanti del movimento mondiale di riforma del sistema penale².

Negli ultimi decenni, inoltre, ha trovato applicazione come modello per la composizione di conflitti nelle scuole, negli ambiti famigliari e lavorativi e nelle dispute di quartiere.

Ora che in Italia, dopo varie forme di sperimentazione e con il nome di «giustizia riparativa», la *Restorative Justice* è stata introdotta come disciplina organica complementare al diritto penale con il decreto legislativo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), è utile evidenziarne gli aspetti principali.

¹ La *Restorative Justice* fu applicata per la prima volta nel 1974, da operatori del *Mennonite Central Committee di Kitchener-Waterloo*, per affrontare il caso di due giovani che nella città di Elmira (Ontario), avevano commesso numerosi atti di vandalismo danneggiando ventidue membri della comunità. (La scelta nonviolenta è parte integrante dell'identità mennonita).

² Cf. i Principi di Base per l'uso della *Restorative Justice* in ambito penale adottati dalle Nazioni Unite (2002), e la raccomandazione del Consiglio dei Ministri d'Europa ne definisce i contenuti operativi (2010).

1. Un nuovo paradigma

Nonostante l'ampio sviluppo della *Restorative Justice*, il dibattito intorno a una definizione comune rimane aperto³. Una delle ragioni è il diffuso fraintendimento del suo significato: numerosi programmi si sono concentrati sullo sviluppo di nuove tecniche e metodi, ponendo in secondo piano i valori alternativi che ne costituiscono il presupposto, comportando così cambiamenti al vecchio sistema penale più nominali che reali.

In realtà, la *Restorative Justice* non consiste in un nuovo programma o nella modifica di vecchi programmi, bensì in un nuovo paradigma che opera una radicale revisione dei concetti di crimine e di giustizia.

È un paradigma che adotta nuove lenti che offrono una prospettiva di giustizia che pone al centro le persone e i loro rapporti, e mira a costruire un sistema sociale alternativo, come «*vino nuovo in otri nuovi*». Non a caso, il libro del criminologo mennonita Howard Zehr, che ha teorizzato la *Restorative Justice* alla fine degli anni Novanta, si chiama *Changing Lenses*, cioè «cambiare lenti», cambiare prospettiva⁴. Afferma John Braithwaite:

[L]a *Restorative Justice* non è semplicemente un modo di riformare il sistema giudiziario penale, è un modo di trasformare l'intero sistema legale,

³ Per un'analisi del problema e una rassegna dei diversi approcci definitivi, cf. F. REGGIO, *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in C. SARRA - F. REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri, Padova 2020, 11-100.

⁴ Cf. H. ZEHR, *Changing Lenses. New perspectives on crime and punishment*, Herald Press, Scottsdale (PA) 1990 (2005³). Per un'ampia presentazione e un accurato vaglio critico di questo paradigma, in italiano cf. F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano 2010.

le nostre vite familiari, la nostra condotta nel mondo del lavoro, il nostro modo di fare politica. La sua visione è quella di un cambiamento totale⁵.

Questo paradigma si basa su una comprensione della società come struttura composta di individui interdipendenti che interagiscono in rapporti materiali, sociali e spirituali equilibrati, concezione che ha radici antiche: la visione relazionale della dimensione politica tipica del mondo classico, lo *shalom* nelle scritture ebraiche, il *whakapapa* dei Maori, l'*hozho* dei Navajo, l'*ubuntu* di molti paesi africani. In questa visione, il *crimine* non è inteso come atto isolato dal contesto sociale, bensì come sintomo di una crisi nell'equilibrio delle relazioni all'interno del sistema sociale, la manifestazione di un *conflitto sociale*. In quest'ottica sistemica, la giustizia ha il compito di facilitare processi che promuovano il riequilibrio e la riconciliazione delle relazioni sociali.

Partendo da questi presupposti, nel mio primo articolo⁶, decisi di tradurre *Restorative Justice* in italiano con «giustizia rigenerativa», anche se era già stata tradotta con «giustizia riparativa»⁷. In inglese il termine «restorative» contiene due concetti: la *riparazione* e la *restituzione* (*riparare* e *ripagare*). «Rigenerativa» mi è sembrato il

⁵ J. BRAITHWAITE, *Principles of Restorative Justice*, in A. VON HIRSCH ET ALII (edd.), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart, Oxford 2003, 1.

⁶ Cf. M. CANNITO - H. ZEHR, *Una prospettiva di speranza: la Giustizia Rigenerativa*, in «Satyagraha» 4 (2003) 83-96 e in seguito, M. CANNITO, *La giustizia rigenerativa. Promessa e sfida per una trasformazione sociale*, in «Mediaries» 9 (2007) 169-197.

⁷ Cf. A. CERETTI - F. DI CÌÒ - G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze e pratiche a confronto*, in F. SCAPARRO (ed.), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano 2001, 307-356 (cap. XIII).

termine più idoneo a rappresentare questa duplice semantica e a evidenziare gli obiettivi della *Restorative Justice*: guarigione individuale dalle ferite causate dal crimine (riparazione del danno immediato) e guarigione e trasformazione dei rapporti interpersonali e sociali (riconciliazione e ricomposizione sociale).

Tuttavia, pur tenendo conto delle sue limitazioni, userò il termine «riparativa», per chiarezza espositiva e in conformità con la definizione del citato Decreto legislativo italiano. Nell'articolo 42 del D.Lgs. 150, la giustizia riparativa è definita come:

ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

2. Un cambiamento di prospettive

Il paradigma della giustizia riparativa contiene tre principi di base: il crimine è una *violazione delle persone e delle loro relazioni interpersonali* che generano *danni*; tali danni creano *obblighi* e presuppongono la *responsabilità* di porvi rimedio; le soluzioni a tal fine designate vanno ricercate con la *partecipazione* di tutte le parti lese.

2.1. *Attenzione verso i danni arrecati alle vittime*

Il primo principio esprime appieno il radicale cambiamento di ottica: il *crimine viola* non una norma di legge prefissata, ma *le persone e le loro relazioni* (cerchia familiare e affettiva sia dell'offensore sia della vittima); è un *danno* (di natura materiale, psicologica, morale e sociale) cui è *necessario* porre rimedio. L'attenzione viene,

quindi, spostata sulle vittime, a cui si riconoscono bisogni e diritti, oltre al risarcimento materiale e/o simbolico: il diritto alla protezione, una corretta informazione sulle vicende giudiziarie e sulla verità dei fatti e il diritto di svolgere un ruolo primario non marginale nella ricerca di soluzioni riparative. Lo spazio offerto alle vittime consente un recupero di dignità e controllo sulla propria vita, presupposti necessari nel cammino di guarigione psicologica e sociale.

2.2. *Obbligo e responsabilità di riparazione*

Nel sistema penale tradizionale la giustizia mira a stabilire la colpevolezza e infliggere la pena che può essere corredata dal fine del recupero del reo (lasciano così le vittime al di fuori dei suoi obiettivi). Spesso, tuttavia, le punizioni si rivelano irrilevanti per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e inefficaci a rompere il ciclo della violenza. La giustizia riparativa, riservando un'attenzione particolare al danno arrecato alle vittime, sostituisce ai concetti di *colpa* e *punizione*, quelli di *obbligo* e *responsabilità*. L'offensore ha l'opportunità di confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni, riconoscere la propria responsabilità nei confronti delle vittime e assolvere l'obbligo di riparare ai danni a loro arrecati (per non essere ridotta a punizione, la riparazione deve avere senso e beneficio per la vittima e non può consistere in lavori comunitari che nulla hanno a che fare con il danno subito). In questo modo il bisogno di guarigione morale e recupero sociale si estende anche agli autori di reato, che da meri *oggetti* di rieducazione, diventano *oggetti* di trasformazione⁸.

⁸ L'espressione «risoluzione delle questioni derivanti dal reato» contenuta nella definizione italiana, sembra astratta e non riconoscere appieno l'obbligo di responsabilità dell'offensore nei confronti delle vittime.

La responsabilità nei confronti delle vittime è anche *responsabilità sociale*, ovvero *obbligo* di occuparsi dei loro bisogni attraverso organizzazioni di sostegno di cui lo Stato si fa garante, quand'anche il colpevole non venisse identificato, o non accettasse di partecipare al percorso rigenerativo.

2.3. *Partecipazione*

Pur non escludendo del tutto il ruolo della giustizia statale, la giustizia riparativa si oppone a un processo avversariale condotto da professionisti entro procedure altamente formalizzate. Propone, invece, un *modello processuale collaborativo e inclusivo* delle parti direttamente e indirettamente lese, e dei rappresentati delle comunità civili di appartenenza individuali⁹, che generano soluzioni contestuali per risolvere le conseguenze del crimine e prevenire altra violenza. Comprendere il *ruolo indispensabile della società civile* offre maggiori garanzie di cambiamento duraturo e sostenibile, aumentando l'efficacia preventiva di nuovi reati e riducendo quelli recidivi.

3. Applicazioni della giustizia riparativa

In quanto paradigma, la giustizia riparativa non s'identifica con un unico modello applicativo, ma si esprime attraverso una varietà di pratiche a seconda dei contesti. È possibile comunque indivi-

⁹ Si tratta delle *micro-comunità di luoghi, interessi, o relazioni*, in cui le persone vivono a stretto contatto e sono direttamente lese dal crimine. Cf. K. PRANIS, *Restorative Justice, Social Justice, and the Empowerment of Marginalized Populations*, in G. BAZEMORE - M. SCHIFF (eds.), *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*, Anderson Publishing Co., Cincinnati 2001, 287-306.

duare tre modelli principali: i *Victim Offender Processes*, i *Family Group Sentencing* e i *Circle Processes*, che si distinguono per tipologia e numero dei soggetti coinvolti; modalità di svolgimento di tali prassi; loro livello di integrazione nel sistema penale tradizionale e fase dell'iter processuale¹⁰.

Sulla base di questi tre modelli si sono sviluppate ulteriori forme di applicazione, che possono combinare elementi specifici di ciascun modello. Questa flessibilità permette alla giustizia riparativa di entrare in ogni stato e grado del procedimento penale, anche nella fase di esecuzione penitenziaria, indipendentemente dalla fattispecie del reato o dalla sua gravità; nonché di affiancare o supplire in proporzioni variabili alla giustizia penale tradizionale. Lavorando a fianco di vittime e autori di crimini minori e maggiori e guidando percorsi di trasformazione dei conflitti comunitari, ho sperimentato in prima persona l'efficacia della flessibilità di questi modelli. Ciò non di meno, è comune a ogni modello un approccio dialogico, basato su dei presupposti imprescindibili:

- a) *L'offensore deve ammettere (quantomeno non negare) la propria responsabilità per il reato in questione.* Si badi bene: nella definizione italiana questo obbligo non compare. Certo, l'obiettivo di questa discrepanza è evitare che in fase di indagini la persona accusata sia spinta a rinunciare al suo diritto di difesa garantito dalla presunzione di non colpevolezza. Pur sottoscrivendo l'importanza di tale obiettivo, rileviamo che senza la premessa dell'ammissione di responsabilità del reo, peraltro resa in condizioni di riservatezza all'interno delle prassi riparative, non è possibile iniziare un per-

¹⁰ Cf. H. ZEHR, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse (PA) 2002, 42-57. Per un'accurata sintesi delle principali applicazioni della *Restorative Justice*, in italiano cf. REGGIO, *Giustizia dialogica*, 29-41.

corso di giustizia riparativa o evitare il rischio di vittimizzazioni secondarie.

- b) *La partecipazione della vittima deve essere sempre volontaria ed è possibile revocare il consenso in ogni momento. Per il reo, la partecipazione è volontaria quando non cambia l'iter processuale* (nel caso che la condanna sia già operativa, quando è già stato rilasciato dalla prigione, o abbia comunque pagato il suo debito con il sistema giudiziario penale); può essere invece imposta come misura alternativa al processo o alla detenzione.
- c) *Prima dell'incontro, ogni persona deve essere accuratamente informata sul percorso ripartivo e le sue procedure.* Questo preliminare serve anche all'operatrice/operatore della giustizia riparativa per valutare l'appropriatezza dell'incontro, onde evitare vittimizzazioni secondarie e/o espressioni di vendetta. Se l'incontro è parte di una *diversion* o imposta come sentenza, ma il reo non è ritenuto pronto per l'incontro, alcuni modelli riparativi lo indirizzano dapprima a un «programma di impatto sulla vittima», che include la testimonianza di *vittime aspecifiche* (persone vittimizzate da altri offensori, però in un reato di natura simile), al fine di accrescere la consapevolezza sugli effetti delle proprie azioni sulle vittime¹¹.

3.1. Terzi imparziali

Gli incontri in forma di dialogo sono guidati da professionisti imparziali (in genere due), con adeguata formazione e competenze

¹¹ Tale programma è applicato negli Stati Uniti sia per i minori alla prima offesa sia per autori di crimini violenti che sono in carcere e hanno accettato di partecipare al percorso riparativo.

specifiche, che garantiscono a ognuno uguale rispetto e ascolto, senza imporre soluzioni. Normalmente, nei programmi del Nord America, queste figure non sono definite «mediatori/mediatrici» – termine presto rifiutato dalle vittime –, bensì «facilitatrici/facilitatori» (termine usato anche nei principi di base delle Nazioni Unite). Nella mediazione, infatti, le parti sono poste in condizione di parità e agevolate alla comune ricerca di una soluzione soddisfacente; nell'ambito della responsabilità penale, invece, non si può mediare il dato di fatto della responsabilità del crimine di una delle parti e il danno subito dall'altra; né ci si aspetta che si giunga a un compromesso sul bisogno di riparazione¹². Di qui il prerequisito inderogabile del riconoscimento di responsabilità del danno commesso nei confronti della vittima. È necessario, tuttavia, specificare che, soprattutto in Europa, sono stati sviluppati modelli di mediazione compatibili con il paradigma riparativo e comunque in linea con la sopra citata idea di facilitazione, tra cui la «mediazione umanistica», modello su cui si è formata la maggioranza dei mediatori penali e degli operatori di giustizia riparativa in Italia¹³.

3.2. *Incontro tra le parti*

La *narrazione* della propria storia è l'elemento chiave dell'incontro, che permette alle parti di incontrarsi nella reciproca umanità.

¹² Cf. G. SCARDACCIONE, *Le insidie della mediazione penale*, in «Mediaries» 1 (2003) 87-88; ID., *Contributi significativi al dibattito sulla giustizia ripartiva: presentazione*, online in http://www.antoniocasella.eu/restorative/Scardaccione_2002.pdf (gennaio 2024).

¹³ Cf. J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, F. Angeli, Milano 2000 e D. HORAK, *Ora i miei occhi ti vedono. Giustizia riparativa: itinerari biblici e mediazione umanistica*, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2023.

A ognuno è data la possibilità di esprimere e ascoltare emozioni e aspettative, e di collaborare nella programmazione di soluzioni di riparazione. In questo modo viene soddisfatto il bisogno delle vittime di ottenere riconoscimento del trauma subito, e di rispondere a domande sulla verità dei fatti che spesso le assillano, quali ad esempio: Perché proprio a me? Cosa ti ha spinto a fare questo? Quali sono state le ultime parole di mia figlia prima di morire? Dov'è sepolto il corpo di mio padre? Nella mia esperienza di facilitatrice, il bisogno di rispondere a determinate domande, si è rivelato un passo fondamentale nel percorso di guarigione dal trauma.

Allo stesso tempo, l'incontro concede ai rei l'opportunità di riconsiderare le proprie azioni criminali e iniziare un percorso di trasformazione. Nelle parole di un detenuto che ha incontrato i familiari della sua vittima:

Questo cammino ha richiesto un grande sforzo. Ho dovuto imparare a guardare nel fondo del mio animo, portare alla luce azioni ed emozioni che preferivo rimanessero nascoste. Il mio passato è apparso con tutto il suo peso nel dolore che ho letto negli occhi di altre vittime danneggiate dalla violenza. È stato però anche un cammino di trasformazione liberante, che ha aperto davanti a me un nuovo futuro di vita e mi ha condotto a un luogo di pace e guarigione inaspettate¹⁴.

Non è raro che al termine degli incontri i rei esprimano il proprio pentimento diventando a loro volta agenti di pace, sia all'interno delle carceri sia all'esterno, come testimoniato da esperienze di giustizia riparativa anche in alcune carceri italiane¹⁵.

¹⁴ Cf. M. CANNITO, *La trasformazione dei conflitti. Un percorso formativo*, Claudiana, Torino 2017, 186-187.

¹⁵ Per un'esperienza nel carcere di massima sicurezza di San Francisco, si veda CANNITO, *La trasformazione dei conflitti*; per due storie italiane, si veda la storia di

Negli incontri i rappresentanti della comunità civile svolgono l'indispensabile ruolo di accompagnare vittime e offensori nel percorso di guarigione individuale con azioni e programmi creativi e specifici, ideati *con* loro e non solo *per* loro. L'incontro è il punto di partenza per affrontare e rispondere a domande tipo: quali misure può prendere la comunità per rendere più sicure le persone sopravvissute di quello specifico reato e proteggerle da future violenze? Quali sono le risorse comunitarie necessarie (o disponibili) per educare rappresentanti comunitari di altri settori sul trauma e sulla prevenzione al crimine e alla violenza? Quali sono i bisogni reali dell'offensore e quali programmi sono necessari per un suo reinserimento sociale? Quali sono i rischi di una recidiva e come prevenirli? Che forma assume, nel preciso contesto, la riconciliazione tra le parti?

Se nei casi di crimini minori la norma è che l'incontro avvenga a breve scadenza dall'offesa, nei casi di gravi violenze non è escluso che un incontro possa avvenire dopo tanti anni dal crimine, in genere sotto richiesta della vittima e con l'accettazione volontaria del reo, sia che questi sia in detenzione, sia che abbia già scontato la pena.

3.3. *Accordo di riparazione*

Negli incontri che prevedono accordi di riparazione/risarcimento, le parti definiscono le modalità e i contenuti dell'accordo in

un ex detenuto del carcere minorile di Milano, oggi mediatore penale in un centro del Nord Italia (cf. I. BERTASINI, *Tra incontro e restituzione: l'esperienza della giustizia riparativa attraverso gli occhi di un testimone*, in «Mediares» 1 [2023] 139-146), e si veda quella di un ex protagonista del terrorismo in Italia, da anni attivo nel volontariato penale e nella promozione della cultura della riparazione (cf. M. DE LISA, «Il terrorista & il professore. Lettere dagli anni di piombo e oltre» di Arrigo Cavallina e Cesare Cavalleri [Edizioni Ares 2021]. Breve intervista con Arrigo Cavallina, in «Mediares» 1 [2023] 147-152).

modo creativo e contestuale, con la supervisione dei facilitatori, che si assicurano che abbiano *senso e beneficio per la vittima, potenzialità rigenerative per l'offensore* e possano essere *realisticamente messe in atto*: criteri essenziali affinché non ci sia una vittimizzazione secondaria e i termini di riparazione non siano eccessivamente gravosi per gli offensori. Una o più persone di appoggio delle parti e/o i rappresentanti della comunità civile o del sistema giudiziario, si fanno garanti della messa in atto dei termini dell'accordo, che spesso prevedono l'impegno dei rei a seguire programmi di recupero che li aiutino a diminuire le possibilità di recidiva.

Nei casi di gravi violenze, quando l'offensore è in detenzione, o ha già scontato la pena, la riparazione è intesa come percorso di guarigione e recupero spirituale e psicologico delle parti, tramite azioni simboliche come l'ammissione di responsabilità e la richiesta di perdono.

Di norma, se l'incontro avviene all'interno dei procedimenti penali, l'accordo firmato passa al giudice per la sua approvazione. In fase di pre-sentenza, il risultato positivo dell'incontro può a volte avere un effetto di riduzione della pena per l'accusato (secondo i casi e sempre con la consapevolezza della vittima che ciò possa avvenire). Se invece non si raggiunge un accordo, o una delle parti si ritira dal percorso rigenerativo, ciò non va a danneggiare il reo, il giudice non ne tiene conto e la giustizia penale continua il suo corso.

3.4. Limiti degli incontri diretti

Gli incontri diretti non sono sempre possibili o appropriati, e a volte sono addirittura sconsigliati. In quei casi si può ricorrere all'incontro indiretto – guidato da facilitatori/facilitatrici – con scambi di lettere o di video-registrazioni, o alla presenza vicaria di un/a rappresentante delle parti. In casi in cui l'incontro non

può affrontare e risolvere gravi abusi di potere, come la violenza domestica, un possibile dialogo tra le parti avviene solo dopo accurate e lunghe preparazioni, e spesso richiede l'intervento di personale medico-psichiatrico specializzato e di membri di organizzazioni sociali comunitarie. In Nord America, i «cerchi di sostegno e responsabilità», composti da personale qualificato, si occupano del recupero di pedofili o persone condannate per crimini sessuali usciti dal carcere, affiancati da gruppi comunitari di assistenza alle vittime (percorso proposto anche per affrontare i casi di pedofilia nelle comunità religiose)¹⁶.

3.5. *Criteri di valutazione*

È necessario rilevare che *l'accordo non è il fine ultimo dell'incontro e del percorso riparativo*, perché i criteri di valutazione di quest'ultimo sono piuttosto: la soddisfazione dei bisogni più urgenti delle vittime, l'accettazione di responsabilità del reo, la comunicazione e comprensione tra le parti, la riappropriazione del potere decisionale sulla realtà che li coinvolge, e la riconciliazione.

3.6. *Perdono?*

La panoramica fin qui presentata ci regala un quadro complesso di percorsi di giustizia, in cui il perdono assume un valore impor-

¹⁶ Cf. D.L. GRIMES, *Practice What You Preach: How Restorative Justice Could Solve the Judicial Problems in Clergy Sexual Abuse Cases*, in «Washington and Lee Law Review» 63 (4/2006) online in <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol63/iss4/15> (Aprile 2023). In Italia, per un'approfondita riflessione sul tema, cf. E. CADAMURO, *Per un effettivo contrasto alla violenza di genere e domestica: tra istanze repressive e prospettive riparative*, in «Mediaries» 2 (2022) 15-40.

tante e contraddittorio allo stesso tempo. Nel corso degli anni, sono stata più volte testimone di esperienze culminate in espressioni di perdono sincere, anche dopo traumi devastanti.

Voglio però sottolineare che il perdono è sempre espressione di un percorso individuale e spontaneo e la sua iniziativa è prerogativa della vittima, che perdonando non cancella il passato, ma sceglie di reinterpretarlo attraverso una nuova narrativa orientata a ridefinire la propria traiettoria di vita. Se il perdono non può essere introdotto di forza in un percorso inerente all'ambito della giustizia, l'aspetto rivoluzionario della giustizia riparativa sta nell'aver creato i presupposti necessari che lo rendono possibile: la narrazione e l'ascolto delle storie, l'espressione di pentimento del reo, il risarcimento/riparazione del danno, l'esperienza di coinvolgimento personale nel processo di giustizia, la solidarietà della comunità. In questo senso, la giustizia riparativa si rinsalda in una prospettiva spirituale¹⁷.

Come nel percorso di Zaccheo, che dopo l'incontro con Gesù restituisce alle vittime della sua passata avidità molto più di quanto aveva loro tolto, riconciliandosi così anche con sé e con la sua comunità (Lc 19,1-10), così la giustizia riparativa si esprime attraverso percorsi nuovi che si aprono al bisogno profondo dell'essere umano di essere ascoltato, accettato e guarito per poter essere trasformato, assolvendo così al suo compito che la rende al tempo stesso dialogica, riparativa e rigenerativa.

Il nostro auspicio è che in Italia la giustizia riparativa non si riduca a nuove prassi che riaffermano vecchi contenuti, bensì che si diffonda come paradigma di riferimento per l'avvio di costanti percorsi di trasformazione, guarigione e riconciliazione individuale e sociale.

¹⁷ Cf. CANNITO, *La trasformazione dei conflitti*, 185.

Nota bibliografica

Oltre ai riferimenti riportati nelle note si veda: A. CERETTI, *Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo*, il Saggiatore, Milano 2020; A. COPPOLA - I. DE VANNA, *Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida della giustizia riparativa*, Radici Future, Bari 2019; G. JOHNSTONE - D.W. VAN NESS (eds.), *The Meaning of Restorative Justice*, in IID., *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton 2007, 5-24; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè Editore, Milano 2003; G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, Milano 2022; A. PRESUTTI, *Riforma della giustizia penale e paradigma riparativo: una svolta coraggiosa per un prudente progetto di ammodernamento del sistema punitivo*, in «Mediares» 2 (2022) 1-14; F. REGGIO, *La sfida di ogni riforma: dalle paper rules alle real rules*, «Mediares» 1 (2023) 1-7; J. SAWATSKY, *Justpeace Ethics. A guide to Restorative Justice and Peacebuilding*, Cascade Books, Eugene (OR) 2008; D. TUTU, *Non c'è futuro senza perdono*, Feltrinelli, Milano 2001; L. WALGRAVE, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, Routledge, London 2006.

Sitografia:

CONSIGLIO EUROPEO, *Raccomandazione del comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*, online in <https://rm.coe.int/168091ebf7> (26.3.2024); V. SANFILIPPO, *Nonviolenza e giustizia riparativa: anche in contesti di mafia?*, online in <https://www.azionennonviolenta.it/nonviolenza-e-giustizia-riparativa-anche-in-contesti-di-mafia/> (26.3.2024); UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, *Handbook on Restorative Justice Programs*, online in https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf (26.3.2024).

Sommario

L'articolo offre una panoramica delle origini culturali e dei principi e modelli applicativi della giustizia riparativa recentemente introdotta nel diritto penale italiano, evidenziando le differenze tra il nuovo paradigma e la giustizia penale tradizionale. Dall'astrazione del crimine come violazione di una legge, la giustizia riparativa sposta l'attenzione al danno arrecato alle persone nella loro individualità e nei loro rapporti. Sostituendo ai principi di colpa e punizione quelli di obbligo e responsabilità, offre agli offensori la possibilità di prendere coscienza dei danni da loro causati e assumersi la responsabilità di porvi rimedio. A una giustizia imposta contrappone una giustizia collaborativa attraverso percorsi dialogici che vedono la partecipazione di vittima, offensore e rappresentanti della comunità lesa dal crimine nell'identificazione di soluzioni al passato e programmi preventivi per il futuro. Offrendo uno spazio che apre a possibilità di perdono, la giustizia riparativa assolve il compito di ristabilire equilibrio sociale, guarigione individuale e riconciliazione dei rapporti, e si auspica che in Italia possa portare a percorsi di autentica trasformazione individuale, interpersonale e sociale.

Parole chiave: *Giustizia - Rigenerazione - Conflitti.*

TRA VANGELO E STORIA

Di «segni dei tempi» si parla spesso, ma nel concreto cosa significa davvero? Come riconoscere questi segni e perché riconoscerli può rappresentare un contributo al bene comune? Ma soprattutto, che cosa dobbiamo cercare, qui e ora? Dopo un veloce sguardo sulla storia del concetto, se ne illustra le coordinate fondamentali per poi esemplificarne la ricerca, la scoperta e l'utilità per il nostro agire credente oggi.

ASSUNTA STECCANELLA è docente presso la Facoltà teologica del Triveneto (Padova) e si occupa di catechesi e di formazione dei catechisti. Oltre ad articoli e contributi in miscellanee, ha pubblicato con EMP *Alla scuola del concilio per leggere i «segni dei tempi»* (2014) e *Ascolto attivo. Nella dinamica della fede e nel discernimento pastorale* (2020).



pp. 120 - € 13,00



pp. 128 - € 13,00

L'autore, sacerdote e teologo pastoralista, messo alla prova da un brutto incidente stradale che lo rende paraplegico, sa sorprenderci: ci parla di gioia! Nel libro dialoga in modo frizzante su questo tema con il personaggio principale di un altro libro, di un altro autore, che non ha ottenuto risposte alle sue domande da un altro prete. Sembra un po' complicato, ma se leggete il libro si capisce tutto. E si sorride molto!

GIORGIO RONZONI, parroco e docente di teologia pastorale presso la Facoltà teologica del Triveneto (Padova). Ha edito con la nostra editrice, tra le altre, anche *Ardere, non bruciarsi* (2011) sul burnout tra i presbiteri; nel 2016 *Le sette «sorelle». Modalità settarie di appartenenza*, e nel 2023 *L'abuso spirituale. Riconoscerlo per prevenirlo*.

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Edizioni Messaggero Padova - via Orto Botanico, 11 • 35123 Padova
numero verde 800-019591
e-mail: emp@santantonio.org • www.edizionimessaggero.it



Editoriale: Cercare giustizia

Strutture di ingiustizia: economia, lavoro, diritti

Antonio Autiero

Fondare la giustizia riparativa

Donatella Pagliacci

Per una giustizia che rigenera: una lettura di Ger 2,1-37

Guido Bertagna

Restorative justice: cornice concettuale e indicazioni per la prassi

Marinetta Cannito

Riparatrice di brecce o struttura di inequità?

Roberto Oliva

Quale giustizia persegue il diritto penale canonico?

Donata Horak

Divenire una chiesa sinodale: tensioni, conflitti, *consensus*

Serena Noceti - Rafael Luciani

La grazia non è per l'ingiustizia

Fulvio Ferrario

Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace

Simone Morandini

La giustizia educa al futuro. A partire dal cinema di Ken Loach

Andrea Bigalli

Documentazione: I principi sulla giustizia di genere del Consiglio ecumenico delle chiese (**Letizia Tomassone**)

Invito alla lettura (**Donata Horak**)

In libreria